



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 162/2015/SRCPIE/VSGO

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 3 novembre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 173;

Visto l'art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per la seduta odierna;

Udito il Magistrato Istruttore Adriano Gribaudo;

Premesso in fatto

Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 con sede in Carignano (in seguito COVAR 14) con nota pervenuta in data 23.6.2015, prot. n. 4965, ha trasmesso a questa Sezione Regionale di Controllo, "ai sensi dell'art. 1 commi 11 e 42 legge 311/2004" la determinazione dirigenziale n. 122 del 2.4.2015 avente ad oggetto "Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di collaborazione esterna altamente qualificata per l'elaborazione degli atti societari della società unica in corso di costituzione tra COVAR 14 e CIDIU Servizi s.p.a. Affidamento dell'incarico" comportante un impegno di spesa di Euro 20.000,00.

Dall'esame della determinazione 122/2015 di affidamento dell'incarico a favore dell'avv. Alberto Pierpaolo Prinetto, come rilevato con la nota istruttoria, si è evinto che non risultava: la valutazione dell'organo di revisione dell'ente, l'osservanza dei limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 7 d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, l'inserimento dell'atto di spesa nel programma degli incarichi dell'ente, l'accertamento preventivo che il programma di spesa fosse compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009, la previa adozione del Piano della Performance ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 5 d.lgs n. 150/2009.

Con nota istruttoria prot. 4677 del 1.7.2015 il Magistrato istruttore richiedeva al Consorzio atti, documenti e informazioni a chiarimento di quanto sopra.

Con nota prot. 4953 del 13.7.2015, a firma del Segretario del COVAR 14, pervenuta al prot. n. 4965 del 14.7.2015, l'ente comunicava che l'Assemblea del Consorzio, in sede di approvazione del bilancio 2015 e triennale 2015-2017 aveva approvato altresì il Programma degli incarichi professionali ai sensi dell'art. 3 comma 55 l. 244/2007 contemplando incarichi legali con un tetto di spesa per il 2015 di Euro 215.000. Comunicava inoltre che "in merito alla compatibilità della spesa con il programma dei pagamenti, si evidenzia che il Bilancio del Consorzio è, al momento, finanziato da trasferimenti dei -comuni, che coprono interamente gli stanziamenti di bilancio; tali stanziamenti, a loro volta, corrispondono ai piani finanziari della gestione rifiuti, approvati dai consigli dei comuni medesimi; atteso che è previsto il versamento periodico, da parte dei comuni, delle quote di propria competenza, i flussi di cassa programmati in uscita, risultano coperti con la medesima periodicità."

Quanto al Piano della performance l'ente ha risposto che: "Il Consorzio COVAR 14 è consorzio obbligatorio previsto dalla L.R.-n. 24/2002 e costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000; allo, stesso si applica la disciplina degli enti locali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.Lgs.n. 267/2000. Per quanto sopra, al Consorzio non si applica la disciplina prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009"

Inoltre quanto alla mancata previa espressione del parere dell'organo di revisione ed all'osservanza dei limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 7 d.l. n. 78/2010 l'ente ha affermato che non ritiene trattarsi di incarico di consulenza sottoposto alla disciplina in questione. Secondo il COVAR 14 il legale è stato incarico "di un'attività procuratoria di difesa e assistenza stragiudiziale, volta alla redazione di atti societari complessi in contraddittorio con i legali delle altre amministrazioni interessate"

Il Consorzio afferma che l'attività di assistenza stragiudiziale sarebbe volta a rappresentare l'ente in un contraddittorio con controparti e che non sarebbe suscumbibile tra gli incarichi considerati dalla legge sottoposti ai limiti di spesa.

Aggiunge che il procedimento in cui si inserisce l'attività del legale sarebbe volto a superare la frammentazione delle gestioni del ciclo dei rifiuti urbani per un'unificazione attraverso un'unica struttura societaria che dovrà avere la forma della società mista pubblica privata e che un particolare lavoro è dedicato al sistema di controllo della suddetta società con definizione dello statuto e dei patti parasociali.

Secondo COVAR 14 l'incarico non sarebbe quindi di semplice consulenza ma involgerebbe la tutela "degli interessi pubblici ed economici di ciascun territorio nella fase dell'unificazione delle gestioni" e quindi nel caso di specie del territorio di riferimento del Consorzio. L'ente starebbe quindi definendo il futuro assetto della compagine societaria. Si tratterebbe quindi di incarico ad alto contenuto di professionalità che non sarebbe né di studio né di consulenza. Sotto tale profilo quindi i rilievi mossi non sarebbero fondati.

Non ritenendo superati tutti i rilievi mossi sull'atto oggetto di controllo, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la convocazione dell'odierna adunanza per l'esame collegiale della questione.

Considerato in diritto

I. L'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche. Per completezza va dato atto che accanto alla disposizione generale sopracitata per gli enti locali vige altresì la previsione più puntuale di cui all'art. 1 comma 42 della legge 30.12.2004 n. 311 che stabilisce l'obbligo di trasmissione alla magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell'organo di revisione dell'ente.

La giurisprudenza contabile in relazione al suddetto controllo ha affermato che *"l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere"* (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).



Preliminarmente alla verifica di conformità alla legge dell'incarico conferito dal Consorzio occorre rammentare che i presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). I citati presupposti costituiscono la codificazione di quanto ampiamente affermato dalla giurisprudenza contabile in ordine al conferimento di atti riferiti all'estesa tipologia di spese soggette a controllo da parte della Sezione (le consulenze, gli studi, le ricerche, le spese per relazioni, rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità), in tal senso, si può richiamare la deliberazione di questa Sezione n. 362/2013/SRCPIE/INPR.

In particolare, la disciplina vigente prevede che:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; è stato in proposito chiarito che: *"il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge"* (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08);

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Al proposito va rammentato che in base ai principi generali di organizzazione amministrativa gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale. Tale regola trae il suo fondamento dal principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A. si pone come eccezione in presenza di speciali e peculiari condizioni. D'altro canto il legislatore ha ormai da ben oltre un decennio previsto in linea generale l'eccezionalità del ricorso a collaborazioni esterne condizionandolo all'assenza di personale idoneo (art. 7 co. 6 d.lgs. n. 165/2001), ribadendo più volte tale regola e la necessità di fornire adeguata motivazione in caso di ricorso all'esterno dell'amministrazione.

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa) a esperti muniti di tale requisito. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Va inoltre aggiunto, sotto un profilo generale, che in caso di conferimento di un incarico di studio o di consulenza occorre altresì osservare i limiti di spesa introdotti dall'art. 6 co. 7 d.l. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e s.m.i. (salve particolari ipotesi.; es. la copertura della spesa mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, cfr. sez. contr. Piemonte 25.10.2013, n. 362) e che in sede di assunzione dell'impegno di spesa il funzionario, ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, salvo incorrere, in caso di inosservanza di tale obbligo, in responsabilità disciplinare ed amministrativa.

II. Esaurita questa breve ricognizione dei presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico occorre evidenziare che all'esito dei chiarimenti forniti dal COVAR 14 a mezzo della risposta inviata nel corso dell'espletata istruttoria, mentre per gli aspetti inerenti all'inserimento dell'incarico nell'ambito del programma annuale le indicazioni fornite possono ritenersi adeguate e sufficienti, non può dirsi ugualmente in ordine agli altri rilievi formulati.

1. Innanzitutto appare necessario procedere all'analisi dei primi due rilievi mossi in ordine ai quali il Consorzio ha sostenuto che l'incarico conferito non sia assoggettato alla previa valutazione dell'organo di revisione dell'ente e che sfugga ai limiti di spesa fissati dall'art. 6 co. 7 d.l. n. 78/2010 in quanto non si configurerebbe quale incarico di consulenza né di studio, trattandosi invece di attività procuratoria di difesa e

assistenza stragiudiziale; in sostanza – come già esposto precedentemente - si tratterebbe di un incarico ad alto contenuto di professionalità affidato ad un esperto di particolare e comprovata specializzazione.

Nel caso di specie occorre osservare che si è al cospetto del conferimento di un incarico composito di assistere il Consorzio nello studio degli adempimenti necessari e nell'iter per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, nella forma della società di capitali, derivante dalla convergenza di intenti manifestati dal consorzio COVAR 14, dal Consorzio CADOS e da CIDIU Servizi s.p.a. per l'individuazione di un unico soggetto affidatario del ciclo della gestione dei rifiuti urbani; l'incarico è quindi finalizzato alla redazione degli schemi degli atti fondamentali quali lo Statuto ed i patti parasociali. Sotto il profilo contenutistico si tratta dunque di affidamento di un incarico misto che assume i caratteri preminenti propri dello studio e dell'assistenza involgente altresì attività consulenziale.

Da quanto detto non può dunque affermarsi che l'incarico composito in questione esuli dai tradizionali incarichi di studio e consulenza.

D'altro canto lo stesso COVAR 14 ha provveduto alla trasmissione della determinazione di affidamento giustificando la stessa quale adempimento dovuto ai sensi dell'art. 1 commi 11 e 42 della legge n. 311/2004, che prevede l'obbligo di invio degli affidamenti di studi, ricerche e consulenze.

Del resto nel caso di specie si è nell'ambito di un'attività di tipo stragiudiziale nel senso che l'incarico non ha alcuna connessione con un giudizio già avviato né con una procedura precontenziosa destinata a sfociare in un giudizio in caso di mancata sottoscrizione di un accordo conciliativo o transattivo (si pensi alle ipotesi in cui per legge è obbligatoria una fase pregiudiziale volta al tentativo di mediazione o conciliazione della lite); conseguentemente non sembra possa parlarsi di attività procuratoria di difesa del Consorzio, sicchè alcuna rilevanza può avere il diverso inquadramento giuridico che viene riconosciuto all'incarico di patrocinio giudiziale per la difesa e la rappresentanza della P.A. in giudizio che esula indubbiamente da un incarico di consulenza (circa la sottoponibilità di un incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale al controllo cfr. Sez. reg. contr. Piemonte 13.11.2014 n. 242). Del resto nel caso di specie la finalità di assistere e fornire consiglio all'amministrazione conferente (anche eventualmente nell'ambito di tavoli di riunione) si deve concretizzare, previo studio, nella redazione di documenti propedeutici alla creazione della nuova società e sotto tale profilo il conferimento si inserisce coerentemente nell'ambito di un incarico di consulenza e più propriamente di studio in particolare laddove quest'ultimo prevede la consegna di una relazione scritta (cfr. Corte Conti, SS.RR. in sede di controllo, n. 6/2005), che nella fattispecie comprenderà



gli atti fondamentali della costituenda società. Infatti l'avvocato incaricato è tenuto a rendicontare formalmente l'attività prestata e a consegnare uno schema di Statuto e dei patti parasociali (art. 3.1. e 5.1. del contratto).

Si aggiunga che va ricordato quanto ulteriormente affermato dalle Sezioni Riunite con la citata delibera n. 6/2005 quanto alla riconducibilità di un atto di incarico nell'ambito di quelli di studio e consulenza. Sul punto è stato statuito che: *"Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi."*

Dunque sono tipiche prestazioni di un incarico di studio quelle volte alla elaborazione di atti amministrativi e normativi nell'ambito dei quali possono ritenersi altresì riconducibili gli statuti societari ed i patti parasociali, nonché di consulenza quelle volte a confluire in valutazioni anche propedeutiche all'individuazione di soluzioni nell'interesse dell'amministrazione conferente. Del resto secondo quanto affermato dalle Sezioni Riunite (cfr. deliberazione n. 6/2005) "Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994" secondo cui l'incaricato è tenuto a consegnare una relazione scritta volta ad illustrare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi insorti. Dalla vigente disciplina di cui agli incarichi di studio e consulenza e della complessiva natura dell'incarico conferito dal COVAR 14 non risulta quindi possibile ritenere che lo stesso esuli dalle previsioni di cui all'art. 1 co. 11 e 42 l n. 311/2004 e di cui all'art. 1 co. 173 l n. 266/2005.

D'altro canto eventualmente anche in presenza di un atto che partecipi in parte della natura di incarico di studio e consulenza ed in parte di incarico di tipo differente non può per ciò solo ritenersi l'affidamento ricadente al di fuori della citata disciplina legislativa ed *in primis* del perimetro dell'attività di controllo intestata alla sezione regionale.

Per le suddette ragioni l'incarico *de quo* non sfugge alla citata disciplina di legge, conseguentemente l'atto di affidamento avrebbe dovuto essere munito del regolare parere dell'organo di revisione e della verifica circa il rispetto dei limiti di spesa fissata dalla vigente disciplina legislativa.

2. In secondo luogo quanto al rilievo inerente la verifica di compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica va



osservato che la risposta non dà in alcun modo contezza circa il fatto che sia stato effettuato tale riscontro, avendo l'ente riferito unicamente che i flussi di cassa in uscita sarebbero coperti in ragione della periodicità del versamento periodico delle quote di competenza dei comuni partecipanti al Consorzio.

In ordine a tale profilo si osserva che secondo la previsione di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 d.l. n. 78/2009 convertito dalla l. n. 102/2009, è posto in capo al funzionario che impegna una spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si tratta di obbligo preventivo posto direttamente in capo al funzionario che effettua l'impegno di qualunque servizio o settore esso sia e che va fatto a prescindere dalle modalità di finanziamento della spesa, essendo funzionale innanzitutto ad una verifica di cassa circa l'effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti. Del resto a presidio della concreta conformità del pagamento all'enunciata regola la disposizione di legge prevede altresì che *"Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."* Va al riguardo rammentato che secondo l'espressa previsione di legge in caso di inosservanza di tale obbligo di preventivo accertamento il soggetto inadempiente può incorrere in responsabilità disciplinare ed amministrativa. L'atto di incarico oggetto di scrutinio dunque non risulta conforme al dettato normativo anche sotto tale profilo.

3. Deve infine essere analizzata la questione inerente alla mancata previa adozione del Piano della performance al conferimento dell'incarico esterno.

Secondo il COVAR 14, essendo consorzio obbligatorio ai sensi della l.r. n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti.", costituito ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 267/2000 allo stesso si applicherebbe la disciplina degli enti locali ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo, sicchè non sarebbe assoggettato alla disciplina di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150/2009 che impone l'adozione del Piano della Performance.

In proposito deve essere rilevato che sebbene la premessa del ragionamento sviluppato dall'ente consortile sia corretta, circa l'applicabilità della disciplina prevista per gli enti locali in forza dell'art. 2 del TUEL, tuttavia la conclusione è errata posto che oblitera un fondamentale dato normativo. Infatti l'art. 169 del TUEL è stato integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis) d.l. n. 174/2012 modificato dalla l. n. 213/2012, che ha aggiunto il comma 3 bis che prevede, per quanto rileva in questa sede: *"Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano*

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione".

A seguito della predetta modifica dunque l'adozione del Piano della performance di cui all'art. 10 del d.lgs n. 150/2009 costituisce puntuale ed ineludibile obbligo nei confronti di tutti gli enti locali, che devono dotarsi di uno strumento idoneo a individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte 13.2.2014, n. 31). E' quindi evidente che in assenza di tale strumento all'ente inadempiente sia inibita l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, nonché la possibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Per completezza, a conferma della generale obbligatorietà del citato Piano, va osservato che successivamente il d.lgs n. 33/2013 all'art. 10 commi 6 e 8 ha previsto l'obbligo in capo a tutte le amministrazioni pubbliche di dare ampia comunicazione e diffusione del Piano della performance, presentandolo in apposite giornate ad associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nonché pubblicandolo integralmente sul proprio sito istituzionale, prevedendo altresì (art. 46) un apposito apparato sanzionatorio in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In conclusione quindi il COVAR 14 avrebbe dovuto dotarsi di un Piano della Performance a norma di legge, sicchè -in sua mancanza- ogni atto volto a disporre assunzioni ovvero consulenze o comunque collaborazioni esterne appare in contrasto con la legge.

Alla luce di quanto sopra esposto è necessaria la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale per il Piemonte per quanto di propria competenza.

In conclusione alle rilevate irregolarità dell'attribuzione dell'incarico in questione consegue l'obbligo del Consorzio di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge e di dare tempestivo riscontro alla Sezione delle iniziative assunte.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara l'atto di affidamento di incarico di cui alla determinazione n. 122 del 2.4.2015 del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 non conforme alla disciplina di legge per quanto esposto nella parte motiva;




invita l'Amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, dando riscontro a questa Sezione delle iniziative conseguentemente assunte;
dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti;
dispone che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 3 novembre 2015.


Il Relatore

Adriano Gribaudo



Il Presidente

Mario Pischetta



Depositata in Segreteria = 9 NOV. 2015

Il Funzionario preposto

Federico Sola

